

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 30 marzo 2016)

INDICE

BUEMI ed altri: sui medici obiettori di coscienza (4-05106) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*) Pag. 4471

DE PETRIS, AMATI: sulla normativa sulla caccia della Regione Veneto (4-05081) (risp. BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 4474

MOSCARDELLI: sulla ristrutturazione dell'ex sito industriale Sieci a Minturno (Latina) per la destinazione a polo didattico sulla nautica da diporto (4-02505) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 4477

PUPPATO ed altri: sulla tutela della sicurezza degli utenti e dei lavoratori che operano sulle infrastrutture stradali, con particolare riguardo al Veneto (4-03504) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 4480

STUCCHI: sulla regolamentazione della circolazione su strada di *container* e compattatori scarrabili (4-04759) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 4483

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, ORELLANA, ALBANO, BATTISTA, PALERMO, RICCHIUTI, MANASSERO, CASSON, FUCSIA, BIGNAMI, PUPPATO, BOCCHINO, AMATI, DIRINDIN, FERRARA Elena. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nella puntata della trasmissione televisiva "Presi diretti" di Rai 3 del giorno 17 gennaio 2016 è andato in onda un servizio sui medici obiettori di coscienza nel nostro Paese, che ha rivelato dati inquietanti. Infatti, in Italia in media il 70 per cento dei medici e degli infermieri sono obiettori di coscienza, ma, in alcune regioni, l'obiezione è ancora più alta: 73 per cento in Calabria, 82 per cento in Campania, l'86 per cento in Puglia l'87,6 per cento in Sicilia, l'80 per cento nel Lazio, il 90 per cento in Basilicata e il 93,3 per cento nel Molise. In quasi tutte le regioni d'Italia, la metà dei medici si rifiutano di applicare la legge n. 194 del 22 maggio 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", rendendo difficile e doloroso per le donne italiane esercitare quello che è, ai sensi della legge, un diritto;

a quanto risulta agli interroganti nella città di Ascoli Piceno, vige l'obiezione di struttura, ossia il 100 per cento dei medici rifiuta di applicare la legge; a Jesi, in provincia di Ancona, il servizio di interruzione volontaria di gravidanza per 9 mesi è stato sospeso, perché gli unici due medici che applicavano la legge n. 194 del 1978 sono diventati obiettori;

l'età dei medici che applicano la legge n. 194 del 1978 è molto alta e una percentuale cospicua di essi sceglie la strada dell'obiezione, pur di non subire discriminazioni sul posto di lavoro, pressioni psicologiche e *mobbing* da parte dei colleghi;

considerato che:

la possibilità di praticare l'interruzione di gravidanza negli ospedali pubblici italiani è minima: dal 1993 gli aborti spontanei sono cresciuti del 40 per cento. Secondo molti medici ginecologi, all'interno del dato dell'aborto spontaneo, si cela anche quello clandestino, iniziato a casa e finito con il ricovero in ospedale. *internet* offre molti siti dove acquistare in perfetto anonimato sia la "Ru 486" che il "Cytotec", farmaco per l'ulcera che ha come effetto collaterale forti contrazioni dell'utero che possono portare all'aborto. Nel 95 per cento dei casi, la donna, che ha assunto pillole, completa l'aborto

in casa, senza nessuna complicazione; ma in altri, vi è la necessità di un successivo intervento del medico a causa di emorragie e, proprio in questi casi, l'aborto viene registrato dal medico come spontaneo;

in Francia, tutti gli ospedali pubblici hanno l'obbligo per legge di rendere disponibili i servizi di interruzione della gravidanza; nel Regno Unito è obiettore solo il 10 per cento dei medici, esistono centri di prenotazione aperti ogni giorno 24 ore su 24 e tutti gli operatori che decidono di lavorare nelle strutture di pianificazione familiare non possono dichiararsi obiettori; in Svezia, non esiste il diritto all'obiezione di coscienza;

nel marzo del 2014, il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa si è espresso, in merito al ricorso presentato nel novembre 2012 dalla Cgil insieme ad altre associazioni, tra cui l'International planned parenthood federation european network (Ippf), dichiarando che "A causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza, l'Italia viola i diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 194 del 1978, intendono interrompere la gravidanza",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare misure urgenti (quali l'introduzione in ogni regione italiana di una quota obbligatoria di medici ospedalieri e infermieri non obiettori di coscienza) in modo da rendere prevalente un esercizio della funzione pubblica di assistenza medica ai cittadini, obbligatoria anche per questa prestazione specifica, a carico della struttura sanitaria ospedaliera pubblica;

se non ritenga opportuno vincolare alla disponibilità entro la citata quota la permanenza in sede per i medici ospedalieri obiettori di coscienza, esercitando invece i poteri ufficiosi in ordine alla destinazione del luogo di lavoro, in applicazione dell'istituto della mobilità obbligatoria geografica tra le strutture del servizio sanitario nazionale e tra le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui alle normative di settore, in caso di saturazione della quota.

(4-05106)

(20 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Con riferimento allo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, si fa presente che sono in diminuzione i tempi di attesa tra il rilascio della certificazione e l'intervento di interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Infatti, la percentuale di IVG effettuate entro 14 giorni dal rilascio del documento di certificazione è aumentata: è pari al 62,3 per cento nel 2013, era il 61,5 per cento nel 2012 ed il 59,6 per cento nel 2011.

E' diminuita la percentuale di IVG effettuate oltre 3 settimane di attesa: 14,6 per cento nel 2013, 15,5 per cento nel 2012 e 15,7 per cento nel 2011.

Quanto alla mobilità regionale: il 90,8 per cento delle IVG viene effettuata nella regione di residenza, di cui l'87,1 per cento nella provincia di residenza, percentuali in linea con i flussi migratori anche relativi ad altri interventi del Servizio sanitario nazionale.

Riguardo all'esercizio dell'obiezione di coscienza e all'accesso ai servizi d'interruzione volontaria di gravidanza, si conferma quanto osservato nelle relazioni al Parlamento: su base regionale e, per la prima volta, per quanto riguarda i carichi di lavoro per ciascun ginecologo non obiettore, anche su base sub-regionale, non emergono criticità nei servizi di IVG.

In particolare, emerge che le interruzioni volontarie di gravidanza vengono effettuate nel 60 per cento delle strutture disponibili, con una copertura soddisfacente, tranne che in due regioni.

Il numero dei punti IVG, paragonato a quello dei punti nascita, mostra che mentre il numero di IVG è pari a circa il 20 per cento del numero di nascite, il numero di punti IVG è pari al 74 per cento del numero di punti nascita, superiore, cioè, al dato atteso rispettando le proporzioni fra IVG e nascite.

Confrontando i punti nascita e i punti IVG non in valore assoluto, ma rispetto alla popolazione femminile in età fertile, a livello nazionale, ogni 5 strutture in cui si fa una IVG, ce ne sono 7 in cui si partorisce.

Inoltre, considerando le interruzioni volontarie di gravidanza settimanali a carico di ciascun ginecologo non obiettore, considerando 44 settimane lavorative in un anno, a livello nazionale ogni non obiettore ne effettua 1,6 a settimana, un valore medio fra il minimo di 0,5 della Sardegna e il massimo di 4,7 del Molise.

Questo stesso parametro, valutato per la prima volta a livello sub-regionale, mostra che anche nelle regioni in cui si rileva una variabilità maggiore, si tratta comunque di un numero di IVG settimanali sempre inferiore a dieci, cioè con un carico di IVG per ciascun non obiettore che non dovrebbe impegnare tutta la sua attività lavorativa.

Il numero di non obiettori risulta quindi congruo, anche a livello sub-regionale, rispetto alle IVG effettuate, e il carico di lavoro richiesto non

dovrebbe impedire ai non obiettori di svolgere anche altre attività e non dovrebbe creare problemi nel soddisfare la domanda di IVG.

Eventuali difficoltà nell'accesso ai servizi, quindi, sono da ricondursi a situazioni ancora più locali di quelle delle singole aziende sanitarie, e probabilmente andrebbero ricondotte a singole strutture.

Da ultimo, si comunica che, al fine di consolidare la qualità dei dati raccolti dal sistema di sorveglianza IVG utili a monitorare l'applicazione della legge n. 194 del 1978, il Ministero della salute ha finanziato un progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie della durata di 12 mesi, coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di Sanità.

In particolare, verranno esaminate, insieme ai referenti regionali, le criticità presenti a livello locale, per quanto riguarda la raccolta dati e l'applicazione della legge n. 194 del 1978, e verranno realizzati incontri formativi per i referenti regionali sulle tecniche di controllo dei dati, sulla stima del bisogno a livello locale e sulle principali criticità emerse.

Tale attività è in corso di svolgimento dal 24 febbraio 2016.

Il Ministro della salute

LORENZIN

(30 marzo 2016)

DE PETRIS, AMATI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*
- Premesso che:

il 4 dicembre 2015 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto la legge del 1° dicembre 2015, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"»;

la norma introduce due nuove tipologie di appostamenti da caccia denominati "appostamenti precari allestiti a terra" e "appostamenti precari per la caccia al colombaccio", non contemplati nella norma quadro nazionale di riferimento, legge 1° febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

la legge regionale dispone che per l'allestimento degli appostamenti precari a terra e degli appostamenti precari per la caccia al colombac-

cio non sia necessario ottenere il titolo abilitativo edilizio. Inoltre, al comma 3 si introduce l'esenzione anche dall'autorizzazione paesaggistica, modificando *in peius* la normativa di tutela ambientale statale;

sul tema dell'esenzione dalla richiesta del titolo abilitativo edilizio per gli appostamenti da caccia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha già promosso, con ricorso notificato il 10 settembre 2012, un giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, di modifica della normativa nazionale in territorio regionale;

con sentenza 13 giugno 2013, n. 139, la Corte costituzionale ha censurato la disposizione impugnata, affermando molto chiaramente che «il carattere stagionale dell'attività venatoria e, conseguentemente, dell'impiego dell'appostamento non vale ad escludere, sulla base della legislazione vigente, il rilievo che quest'ultimo assume sul piano edilizio» pertanto disponendo che «l'appostamento fisso per la caccia è soggetto a permesso di costruire, in base agli artt. 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001»;

appare parimenti di dubbia legittimità quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale, che prevede l'abrogazione di norme dichiarate incostituzionali dalla Corte e che, dunque, hanno già cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda sollevare con urgenza la questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale del Veneto 1° dicembre 2015, n. 20.

(4-05081)

(14 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Nel corso dell'istruttoria avente ad oggetto la legge regionale Veneto n. 20 del 2015, l'ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport ha richiesto alle amministrazioni interessate (tra le quali, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) di trasmettere un parere in merito alla legittimità costituzionale della legge in esame entro il 10 gennaio 2016, con l'avvertenza che il mancato inoltrare del suddetto parere, entro tale data, sarebbe stato considerato "nulla da osservare".

In risposta alla richiesta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha sollevato dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della legge veneta, nella parte in cui stabiliva che gli appostamenti precari di caccia allestiti a terra e per la caccia ai colombacci non fossero soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Il Ministero ha rilevato che non spetta al legislatore regionale individuare gli interventi per i quali è esclusa l'autorizzazione paesaggistica e che pertanto la norma poteva presentare possibili profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione, e delle norme interposte di cui agli artt. 146 e 149, del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

Il Ministero ha tuttavia rappresentato che l'impugnativa avrebbe potuto essere evitata nel caso in cui gli organi regionali competenti avessero assicurato che la nonna censurata sarebbe stata modificata, nella prima sede normativa ritenuta opportuna, in senso conforme alla normativa statale.

In ossequio al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie, i rilievi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati trasmessi alla Regione Veneto, la quale ha fatto pervenire una nota di contro deduzioni.

La Regione ha chiarito che la norma in esame non riguarda gli "appostamenti fissi", ma quelli "temporanei", che hanno natura precaria, hanno dimensioni massime predefinite e specifiche caratteristiche costruttive. Pertanto, a giudizio della Regione, i suddetti appostamenti sarebbero da ricondurre all'attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico per l'edilizia.

Inoltre, la Regione ha osservato che gli appostamenti disciplinati dalla norma censurata costituiscono espressione di attività agro-silvo-pastorale e che pertanto sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in applicazione dell'articolo 149, comma 1, lett. *b*) del decreto legislativo n. 42 del 2004. Gli appostamenti, inoltre, sono destinati ad operare "per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria", che solo in alcuni casi potrebbe superare, di alcuni giorni, l'estensione temporale di 120 giorni prevista dal punto 78 all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.

La Regione ha inoltre osservato che la legge regionale non fa venir meno la validità, e quindi l'applicabilità, della disposizione statale in materia di autorizzazione paesaggistica, laddove ne sussistano i presupposti. Gli uffici della Regione hanno quindi reso noto che è allo studio un riesame della normativa introdotta finalizzato anche a fare chiarezza sulla questione.

Le argomentazioni regionali sono state trasmesse al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, prendendo atto di quanto

comunicato dalla Regione, ha ritenuto di non insistere nella richiesta di impugnativa.

Per quanto riguarda il profilo della legittimità costituzionale della legge, nella parte in cui esclude gli appostamenti precari per il prelievo venatorio dall'ambito degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, dunque, alla luce dell'istruttoria svolta non è stato ritenuto necessario proporre l'impugnativa della legge regionale Veneto n. 20 del 2015.

Per quanto concerne, invece, il diverso profilo della legittimità dell'esclusione degli appostamenti precari dagli interventi soggetti al titolo abilitativo edilizio, si sottolinea che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione prevalentemente competente nella materia del "governo del territorio", alla quale va ricondotta la disciplina dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia, non ha formulato osservazioni in merito alla legittimità costituzionale della legge.

All'esito dell'istruttoria svolta, preso atto della mancanza di osservazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del fatto che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non ha ritenuto di insistere nell'impugnativa, l'ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per un ricorso alla Corte costituzionale e ha proposto al Consiglio dei ministri la non impugnativa della legge regionale Veneto n. 20 del 2015.

Il Governo ha deliberato in tal senso nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2016.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

BRESSA

(21 marzo 2016)

MOSCARDELLI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che in data 11 novembre del 2005 la Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto una convenzione con l'Istituto mediterraneo di formazione per le professionalità nautiche (ISMEF), *onlus* con sede legale a Roma, finalizzata alla creazione di un macro progetto di alta formazione professionale nel settore della nautica da diporto;

considerato che:

l'articolo 1 della convenzione prevede tra le attività finalizzate alla realizzazione del macro progetto anche la ristrutturazione per la destinazione a polo didattico e formativo del complesso edilizio delle ex fornaci Sieci, sito a Minturno (Latina);

con l'articolo 2, il Ministero si è impegnato a finanziare le attività nell'ambito della disponibilità messe a disposizione dalla legge di bilancio per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 145 della legge n. 388 del 2000;

inoltre si è impegnato ad erogare i finanziamenti per le iniziative e le attività previste, previa valutazione dei resoconti documentali sull'attuazione delle linee di azione, nel rispetto delle percentuali stabilite dall'art. 22, comma 14, lettera c), della legge n. 448 del 2001, come successivamente modificato dall'art. 80, comma 13, della legge n. 289 del 2002;

considerato, inoltre, che i consiglieri comunali di Minturno hanno presentato numerose interrogazioni al sindaco *pro tempore* e alla Giunta comunale riguardanti la situazione strutturale degli immobili ex area Sieci e del castello baronale di Minturno, senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta formale in merito,

si chiede di sapere:

se sia stata rispettata totalmente nei suoi contenuti la convenzione di riferimento, stipulata tra il Ministero e ISMEF;

quali interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di adeguamento o di altro tipo siano stati effettuati ad oggi dall'ISMEF;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle reali condizioni in cui versano attualmente gli edifici destinati a polo didattico, come previsto nella convenzione;

se il Ministero abbia effettuato le verifiche e i controlli sugli obblighi previsti dalla stessa convenzione e in quali forme.

(4-02505)

(17 luglio 2014)

RISPOSTA. - Occorre premettere che, nel corso del 2009, a seguito dell'intervenuta adozione del regolamento di organizzazione del Ministe-

ro delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione dei relativi contributi è stata trasferita al centro di responsabilità amministrativa del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto. Inoltre, la norma istitutiva di tali contributi, pari a circa 4 milioni di euro per anno, prevedeva l'utilizzo, in una percentuale non superiore al 50 per cento, per la realizzazione di idonee infrastrutture da destinare a sede formativa, tramite il recupero di beni pubblici.

L'articolo 1 della convenzione indicava il complesso edilizio delle ex fornaci SIECI di Minturno (Latina) quale bene destinato a costituire, previo recupero infrastrutturale, la sede didattica - formativa dell'Istituto mediterraneo di formazione per le professionalità nautiche *onlus* (ISMEF).

Nelle more ditali interventi, con decreto dirigenziale del giugno 2006 il Ministero ha concesso la possibilità di destinare parte delle risorse anche al completamento della sede didattica del castello baronale Carafa Caracciolo sito in Minturno.

Nel febbraio 2008, lo stesso Ministero ha definito le modalità per l'erogazione all'ISMEF delle risorse destinate dalla convenzione in atto agli interventi infrastrutturali, prevedendo che l'ISMEF, in qualità di soggetto attuatore, presentasse apposito progetto da sottoporre alla valutazione tecnico - economica del competente Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

Dall'esame della situazione contabile del capitolo di spesa su cui è attestato il contributo, si è riscontrato che per tali interventi è stata erogata solo, nell'anno 2011, la somma di 970.537 euro per la messa in sicurezza dell'area del complesso ex SIECI.

A fronte di tale erogazione l'ISMEF non ha prodotto, come previsto, il necessario progetto anche solo in fase preliminare, sebbene tale circostanza sia stata più volte evidenziata nella corrispondenza tra il Comando generale e lo stesso Istituto. Di contro, l'ISMEF ha continuato ad utilizzare la sede formativa provvisoria del castello baronale di Minturno operando sullo stesso alcuni adeguamenti strutturali.

Il mancato utilizzo da parte dell'Istituto delle somme stanziato nel corso degli anni per gli interventi sul complesso ex SIECI ha fatto sì che le stesse, pari a circa 6,7 milioni di euro, siano cadute in perenzione amministrativa. Pertanto, a seguito del disposto di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e previo specifico concordamento con l'ISMEF stesso, il Comando generale ha rimesso i citati stanziamenti tra le somme da eliminare dal bilancio dello Stato.

Tra l'altro, a partire dall'esercizio 2013, il complesso degli stanziamenti era stato oggetto di ampia riduzione, dapprima per il finanziamento

del ripristino dell'operatività del porto di Genova, a seguito del tragico evento relativo al crollo della Torre Piloti (3,5 milioni per il 2013 e per il 2014) e poi totalmente definanziato, a partire dall'esercizio 2015, operato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(18 marzo 2016)

PUPPATO, CASSON, DE PIN. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 6 febbraio 2015, intorno alle ore 23, 2 operai della società "Verde Impianti" (società appaltatrice di ANAS SpA) hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un mezzo pesante, mentre stavano eseguendo dei lavori sulla strada statale 434 "Transpolesana;

da una prima ricostruzione dei fatti, risulterebbe che il cantiere fosse ben segnalato e che fossero state adottate tutte le misure di sicurezza previste dal decreto interministeriale del 4 marzo 2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

pochi mesi prima, il 29 luglio 2014, una tragedia analoga si era verificata sul Passante di Mestre, dove avevano perso la vita altri 2 operai impegnati nell'esecuzione di lavori sul manto stradale;

considerato che:

tra le attività lavorative, quelle che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono tra le più rischiose, soprattutto perché spesso vengono esercitate senza interruzione o limitazione della circolazione; l'alto rischio a cui sono esposti i lavoratori impiegati in tali attività si evince anche dai tassi assicurativi particolarmente elevati previsti in presenza di mezzi in movimento;

la Costituzione italiana prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri;

considerato, inoltre, che a giudizio degli interroganti:

il sistema degli appalti al massimo ribasso, sempre più diffuso, rende difficile la gestione dei costi alle imprese che pur di aggiudicarsi l'appalto, comprimono i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro;

la situazione della viabilità in Veneto ha raggiunto negli ultimi tempi livelli di criticità inaccettabili; l'assenza di manutenzione su gran parte dell'infrastruttura viaria di tale Regione non solo mette quotidianamente a repentaglio l'incolumità degli utenti e dei lavoratori, ma sta provocando seri danni anche all'economia regionale e nazionale:

nonostante le continue richieste di intervento provenienti da più parti, la situazione della viabilità in Veneto permane grave; anzi, si rileva che da un lato ANAS, per garantire il pareggio di bilancio, destina risorse sempre più irrisorie alla manutenzione della rete viaria regionale e, dall'altro che la Regione Veneto si impegna in opere faraoniche e dalla dubbia utilità, come l'autostrada pedemontana, che erodono gran parte dei fondi a disposizione;

la Transpolesana e molte altre strade venete (come ad esempio la Valsugana o la strada regionale 308) versano ormai in condizioni davvero critiche, mancando di quegli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza che, in considerazione della mole di traffico a cui sono sottoposte, dovrebbero essere analoghe a quelle previste per il manto autostradale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga adeguate le attuali misure di sicurezza sancite dal decreto interministeriale richiamato in premessa;

se non ritenga necessario ed opportuno attivarsi per bloccare o perlomeno rinviare le grandi opere da costruirsi *ex-novo*, concentrando le risorse sul ripristino e la modernizzazione delle opere che attualmente servono la mobilità interurbana;

se e come intenda intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per garantire la tutela della salute degli utenti della rete viaria veneta, la sicurezza sul lavoro di coloro che operano alla costruzione e alla manutenzione di tali infrastrutture, nonché per contenere i danni economici che l'impraticabilità di tali strade stanno provocando.

(4-03504)

(24 febbraio 2015)

RISPOSTA. - La segnaletica inerente ai lavori su strada è disciplinata dal codice della strada e dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; il rischio derivante dall'interferenza di tali lavorazioni con il traffico veicolare ha indotto a tutelare in maniera specifica gli operatori del settore, attraverso l'emanazione del decreto interministeriale 4 marzo 2013, dedicato ai criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Tale provvedimento, oltre a disciplinare l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza, relativi ai cantieri stradali da parte dei soggetti incaricati contiene anche l'obbligo della formazione specifica per le imprese che effettuano i lavori in presenza di traffico veicolare.

Il decreto prevede, per i lavoratori che nelle imprese hanno il compito di apporre la segnaletica stradale, l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione aggiuntivo a quello generico già previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché relativo addestramento, la cui durata varia da un minimo di 8 ore ad un massimo di 12, a seconda della mansione.

Inoltre, l'articolo 6 del citato decreto stabilisce che entro 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali, si provvederà, ove necessario, a revisionare, integrare e modificare le procedure previste per il segnalamento temporaneo.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella riunione del 18 febbraio 2015 (integrata nella seduta 22 aprile 2015) ha previsto l'istituzione di un apposito Comitato speciale (Comitato 10) che tratterà delle problematiche relative ai settori speciali disciplinati da decreti *ad hoc*.

Il Ministero, pur condividendo quanto segnalato circa la rischiosità delle attività, ritiene che la normativa attualmente in vigore garantisca un alto livello di sicurezza e tutela dei lavoratori coinvolti.

In aggiunta, la società ANAS, interessata al riguardo, ha comunicato che al fine di prevenire i possibili incidenti e garantire l'incolumità dei lavoratori impegnati sulle strade aperte al traffico applica rigorosamente la normativa vigente in materia di sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008, decreto legislativo n. 285 del 1992, decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, decreto ministeriale 10 luglio 2002 sul disciplinare tecnico e decreto interministeriale 4 marzo 2013).

Per quanto riguarda nello specifico la strada statale 434 “Traspolesana”, si evidenzia che nel corso degli anni ha registrato un considerevole incremento di traffico, in particolare dei mezzi pesanti, con punte di poco inferiori ai 100.000 veicoli al giorno nell’area intorno a Verona, tale da rendere necessari numerosi interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile. Negli ultimi tre anni, sono stati eseguiti interventi di risanamento delle pavimentazioni per circa 5 milioni di euro e nel 2016 è stata ultimata l’esecuzione di ulteriori 2 interventi relativi alle pavimentazioni in tratti saltuari, pari a 2,5 milioni di euro.

Circa la fornitura e posa in opera delle barriere di sicurezza, al fine di innalzare gli *standard* di sicurezza dell’infrastruttura, è stato stipulato il contratto d’appalto, in data 7 settembre 2015, per un investimento pari a 2,3 milioni di euro.

Per quanto concerne, infine, la strada statale 47 “della Valsugana”, la gestione è in capo ad ANAS esclusivamente per il tratto compreso tra il chilometro 30 (località Cittadella, in provincia di Padova) e il chilometro 73 (confine regionale con il Trentino), mentre i rimanenti tratti sono gestiti dagli enti provinciali; sul tratto di competenza ANAS, nell’ultimo triennio, sono stati effettuati interventi di rifacimento delle pavimentazioni per complessivi 800.000 euro.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(24 marzo 2016)

STUCCHI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

l’assenza di una normativa *ad hoc* nel settore del trasporto e della circolazione su strada di *container* e compattatori scarrabili comporta spesso problematiche legate alla sicurezza e al mancato rispetto delle regole sulla circolazione stradale;

alcuni studi di settore hanno evidenziato casi in cui il trasporto e la circolazione su strada di *container* e compattatori scarrabili, degradati e usurati, può essere causa di pericoli per l’incolumità sia dei trasportatori, sia dei cittadini;

tali *container* sono spesso intrisi di liquami, arrugginiti, con serrature rotte, contenenti residui di materiali sanitari, eccetera;

le attrezzature scarrabili non sono sottoposte attualmente a nessun tipo di revisione periodica e/o controlli strutturali, utili a prevenire situazioni di rischio;

nel settore marittimo, invece, i *container* subiscono ciclicamente una revisione, che ne garantisce l'utilizzo e la sicurezza per gli operatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere le medesime verifiche periodiche che vengono effettuate nel settore marittimo anche al settore del trasporto a terra;

quali iniziative normative intenda intraprendere, al fine di regolamentare il settore del trasporto e della circolazione su strada di *container* e compattatori scarrabili.

(4-04759)

(3 novembre 2015)

RISPOSTA. - L'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) prevede esplicitamente che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso.

Il trasportatore è dunque responsabile della verifica della corretta sistemazione del carico per tutta la durata del trasporto, poiché ha notevoli riflessi sia sulla stabilità di marcia che sulla sicurezza di circolazione del veicolo.

L'uso di veicoli con carrozzeria scarrabile o con carrozzerie intercambiabili è particolarmente conveniente, poiché è possibile lasciare la carrozzeria in prossimità dei centri di raccolta e utilizzare il veicolo per movimentare altre carrozzerie.

In merito alle specifiche richieste, occorre precisare che le carrozzerie scarrabili ricadenti nel campo di applicazione delle norme ATP (Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti) e ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose), sono soggette a procedure di controllo di approvazione e verifiche periodiche da parte di questa amministrazione.

Mentre le carrozzerie destinate a tutte le altre tipologie di merci, identificando proprio la carrozzeria scarrabile il carico trasportato, ricadono

nella fattispecie del menzionato articolo 164, che prevede che il proprietario o l'utilizzatore sono comunque tenuti a verificarne lo stato di efficienza e ad eseguire i necessari interventi di manutenzione per la sicurezza del trasporto.

In ogni caso, i veicoli destinati al trasporto di carrozzerie scarrabili sono tutti soggetti alle ordinarie revisioni periodiche nell'ambito delle quali è verificato, tra l'altro, lo stato di efficienza degli ancoraggi della carrozzeria al veicolo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(24 marzo 2016)
